

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Giubiasco: si faccia finalmente chiarezza

A. PREMESSA

1) Fatti a livello comunale

A Giubiasco, in seguito all'alluvione del 13 luglio 2008 (straripamento dei riali Vallascia e Fossato, vedere anche www.giubiasco13luglio2008.ch), molteplici interventi presso l'autorità di vigilanza dei Comuni (CdS e SEL), hanno segnalato tempestivamente e ampiamente documentato formali irregolarità decisionali, inadempienze, omissioni e violazioni di leggi e norme sia sotto il profilo formale, sia materiale.

Tali addebiti sono riconducibili a responsabilità dell'esecutivo e del legislativo di Giubiasco.

In particolare:

1. La mancata denuncia al Ministero pubblico (art. 181 CPP) dell'avvenuta frana e alluvione, causate in parte preponderante dalla presenza di una discarica abusiva in località Scarpapé: fatti accertati dal geologo cantonale, dal servizio forestale e dal geologo incaricato dal Comune; le segnalazioni sono avvenute per iniziativa di Chiesi/Dell'Ambrogio, Consiglieri comunali, nell'ottobre del 2008.
2. La mancata segnalazione della fattispecie all'autorità superiore (art. 119 LOC).
3. L'omissione di deporre una denuncia alle preposte autorità per l'avvenuta manomissione del corso d'acqua naturale in zona Scarpapé e per l'esistenza di una discarica abusiva nell'alveo: fatti ammessi dal Municipio nel MM3/2009, pag. 2, come pure dal Ministero pubblico e dal Dipartimento del territorio.
Tali omissioni sono state segnalate dai due Consiglieri comunali citati, presso i servizi competenti del DT.
4. La mancata decisione al fine di deporre un atto giudiziario in modo che il Comune potesse costituirsi quale parte civile, a difesa dell'interesse generale della comunità.
5. Il mancato avvio di una causa civile contro ignoti, per la responsabilità per i danni diretti e indiretti causati sia al Comune che a privati.
6. La ripetuta violazione formale in sede decisionale di norme fondamentali della LOC, per la presunta presenza e partecipazione in forma attiva a dibattiti e decisioni del sindaco avv. Andrea Bersani, familiare di un presunto responsabile della discarica abusiva (v. risposta del Municipio al ricorso Chiesi/Dell'Ambrogio al Consiglio di Stato) e municipale in carica al momento della scoperta degli abusi. Fatti che prefigurano una situazione di conflitto d'interesse, non ultimo la revoca delle decisioni adottate, per vizi formali e/o procedurali.
7. Il mancato accertamento di responsabilità per negligenze, per il fatto non aver proceduto preventivamente alla messa in sicurezza il riale Fossato, in particolare per l'omissione della corretta manutenzione preventiva dell'esistente vasca di contenimento.
8. La violazione materiale della Legge cantonale sui contributi di migliona, poiché è stato proposto al Consiglio comunale e in seguito sostenuto e riproposto in sede di contenzioso, di escludere dal calcolo dei contributi gli interventi di premunizione alluvionale dei corsi d'acqua fuori dall'abitato.

Infatti, tali opere sono esaustivamente elencate nella LCM e pertanto determinanti al fine della definizione dell'importo per il calcolo dei contributi di miglioria. In sostanza si è tentato di far crescere in giudizio una decisione che avrebbe consentito di ridurre artificiosamente l'importo determinante per il calcolo dei contributi di miglioria, sgravando i diretti interessati e spalmando il corrispettivo importo sulla totalità dei contribuenti.

Il fatto assume particolare problematicità se riportato a possibili conflitti di interessi del sindaco, avv. Andrea Bersani e del municipale Ivan Pau-Lessi, proprietari diretti e/o famigliari di beneficiati dalle opere pubbliche di miglioria e di sicurezza idraulica poste in atto con i lavori pubblici.

9. Analogo modus operandi era già stato messo in atto in occasione delle procedure e decisioni in merito alle opere di premunizione del torrente Guasta: in questo caso da accertare è la posizione dell'ex sindaco Mauro Dell'Ambrogio, risultando lo stesso parimenti proprietario e/o famigliare di proprietari di beni immobili nella zona posta in sicurezza con le opere pubbliche.
10. Nessuna attenuante può essere invocata per le violazioni di diritto denunciate vista in particolare la presenza nell'esecutivo e nel legislativo di Giubiasco di vari avvocati, e nell'amministrazione comunale di un segretario formato ed esaminato e di una giurista, i quali avrebbero dovuto essere ben a conoscenza delle norme da applicarsi.

II) Fatti a livello cantonale

Da accertare, a nostro avviso, il ruolo del Servizio dei ricorsi del CdS che per delega istruisce il contenzioso per l'autorità di ricorso di prima istanza.

L'esame implica la valutazione dell'errata capacità di apprezzamento giuridico di fatti relativamente semplici. Di seguito le decisioni formali sui ricorsi di diritto pubblico contro la decisione del CC sul MM 3/2009, più precisamente il ricorso Chiesi/Dell'Ambrogio, in merito agli interventi di premunizione, rispettivamente di Giancarlo Jorio sui contributi di miglioria.

Nel primo caso, la decisione sul ricorso, intimata il 18 agosto 2009, ha valutato come corretta la proposta d'intervento, nonostante che già il 25 maggio 2009 l'UCA avesse totalmente contestato le basi di calcolo utilizzate dal progettista e richiesto un ridimensionamento sostanziale dell'investimento.

Nel secondo caso, ha dimostrato di non saper distinguere fra opere di urbanizzazione di base o comunitarie di primario interesse per tutta la comunità, e interventi di premunizione alluvionale, finalizzate alla messa in sicurezza di specifici corsi d'acqua, con interesse territoriale ben localizzato.

Per entrambe le valutazioni (e anche nell'ambito della procedura di conciliazione), è stato occultato il già citato rapporto dell'UCA del 25.5.09, che proponeva la revisione del progetto, a torto ritenuto meritevole di tutela "...dopo attenta analisi di tutta la documentazione agli atti,... e di seguito, le opere "...hanno come obiettivo primario quello di garantire la sicurezza di tutto l'abitato di Giubiasco e non soltanto delle zone adiacenti o direttamente sottostanti i pendii da cui scendono i due riali Vallascia e Fossato." (Fatti inesatti, privi di ogni e qualsiasi sostegno nella documentazione tecnica agli atti).

Sostanzialmente il CdS non ha saputo o voluto riconoscere una macroscopica violazione del diritto in materia di contributi di miglioria (riconoscibile anche da un comune cittadino quale il ricorrente), proponendo al Tram di confermare le decisioni di prima istanza e quindi dell' autorità comunale.

All'autorità di vigilanza sui Comuni (CdS) sono stati inoltrati, fra l'altro, i seguenti documenti:

- a) memoriale al Consiglio di Stato del 17 aprile 2009
- b) esposto al CdS di inizio ottobre 2009
- c) protesta dell'8 gennaio 2010
da parte di Chiesi e Dell'Ambrogio o della Comunità d'azione 13.7.2008
- d) denuncia all'autorità di vigilanza sui Comuni del 12 marzo 2010, di Giancarlo Jorio.

Richiamate le risposte inaccettabili, elusive e defatigatorie del CdS, rispettivamente della SEL, si ritiene che la situazione vada ulteriormente approfondita:

- per la gravità dei fatti come tali e per il reiterato comportamento del Municipio di Giubiasco e di qualche persona in ruolo con carica pubblica;
- per l'inadeguata posizione del CdS quale autorità di vigilanza;
- per la necessità di ristabilire credibilità alle istituzioni a fronte di una ignara popolazione disorientata nei confronti di siffatte prepotenze.

B) DOMANDE AL CONSIGLIO DI STATO

Con riferimento ai fatti di tutta gravità, ripetutamente denunciati nel Comune di Giubiasco (vedi sopra), segnatamente alla violazione del diritto in materia di contributi di migliona, di norme procedurali essenziali previste dalla LOC che prefigurano palesi situazioni di conflitto d'interesse, e altre norme applicabili che per delega competono al Municipio,

nella forma dell'interrogazione parlamentare si chiede al Consiglio di Stato:

1. Quale organo di sorveglianza sui Comuni.

- L'Ufficio enti locali ha valutato in modo adeguato i fatti segnalati e di sua completa conoscenza in particolare per quanto concerne comportamenti e decisioni dell'autorità comunale di Giubiasco?

Ritenuta la necessità di nuovi oggettivi accertamenti nel merito dei gravi fatti denunciati, quali provvedimenti di diritto, non esclusa la revoca di decisioni viziate, rispettivamente di ordine disciplinare, intende adottare?

2. Quale autorità giudiziaria di prima istanza per il gravame di diritto pubblico.

- Come giudica il CdS il fatto che il Servizio dei ricorsi non abbia saputo decidere correttamente fatti relativamente semplici in materia di contributi di migliona, poi pesantemente censurati dal Tribunale amministrativo cantonale con sentenza in merito a un ricorso di seconda istanza?

Lorenzo Quadri
Bergonzoli - Mellini -
Pantani - Ramsauer